Codice A1012A

D.D. 1 aprile 2020, n. 107

COMPRENSORIO ALPINO CN6 VALLI MONREGALESI con sede in Mondovì (CN). Provvedimenti in merito all'approvazione del nuovo Statuto.



**ATTO N. DD-A10 107** 

**DEL 01/04/2020** 

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** COMPRENSORIO ALPINO CN6 VALLI MONREGALESI con sede in Mondovì (CN). Provvedimenti in merito all'approvazione del nuovo Statuto.

## Premesso che:

Il Presidente del COMPRENSORIO ALPINO CN6 VALLI MONREGALESI con sede in via Follone n. 1/A Mondovì (CN) ha presentato istanza di approvazione del nuovo Statuto;

rilevato che la modifica ha avuto ad oggetto una parziale riformulazione dello Statuto al fine di adeguare lo stesso alla deliberazione della D.G.R. del 26/09/2016 n. 34 – 3979 che ha approvato le modifiche e le integrazioni allo Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) alla normativa vigente;

l'Assemblea del Comitato di Gestione in seduta straordinaria in data 28/11/2019 ha approvato il nuovo testo dello Statuto, come si rileva dal verbale, Rep. n. 37.714 a rogito Dott. Paolo VIGLINO Notaio in Ceva, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo, registrato a Cuneo il 03/12/2019 al n. 12014 serie 1T;

rilevato che l'Ente COMPRENSORIO ALPINO CN6 VALLI MONREGALESI è stato riconosciuto con D.G.R. n. 14 – 26444 del 07/09/1999 e iscritto, ex previgenti disposizioni normative, al n. 264 del Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Cuneo, all'epoca competente per materia e territorio;

a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 361/00 e della conseguente istituzione del Registro Regionale Centralizzato Provvisorio delle Persone Giuridiche con D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, l'Ente in oggetto non risulta iscritto nel suddetto Registro Regionale, pertanto a seguito della documentazione prodotta, allegata all'stanza di approvazione della modifica statutaria, si provvede alla trascrizione nel Registro di cui sopra;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Tutto ciò premesso

## IL VICARIO DELLA DIREZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

## **DETERMINA**

di iscrivere nel Registro Regionale centralizzato delle persone giuridiche il nuovo Statuto dell'Ente COMPRENSORIO ALPINO CN6 VALLI MONREGALESI - REGIONE PIEMONTE con sede in via Follone n. 1/A Mondovì (CN).

Lo Statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. L'approvazione del nuovo Statuto è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL VICARIO DELLA DIREZIONE Firmato digitalmente da Paola Casagrande Allegato

Allegato "B" al numero Repertorio 37.714 / 23.643 ====================================	
======================================	
===== 'COMPRENSORIO ALPINO CN6 VALLI MONREGALESI - REGIONE PIEMONTE' =====	
======================================	
1. Il comprensorio alpino CN 6 promosso e costituto ai sensi della I. 11 febbraio 1992 n. 157 e della	
I.r. 04 settembre 1996 n. 70 nella forma del comitato per la gestione faunistica, ambientale e	
venatoria del territorio agro-silvopastorale assume la denominazione di C.A. CN 6 Valli Monregalesi".=	
2. La durata del C.A CN 6 è a tempo indeterminato.	
3. II C.A. CN 6 ha sede in MONDOVI' - VIA FOLLONE 1/A ===================================	
======================================	
1. Il comitato C.A. CN 6 dovrà, al fine di acquistare la personalità giuridica, richiedere il	
riconoscimento mediate domanda rivolta al Presidente della Giunta Regionale.	
Art. 3 - Finalità del C.A CN 6	
1. II C.A. CN 6 ha come finalità di gestire senza scopo di lucro il territorio agro-silvopastorale	
compreso nell'ambito territoriale CN 6 in relazione all'attività di carattere venatorio, promuovendo ed	
organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica,	
 programmando gli interventi per il miglioramento degli habitat anche mediante lo svolgimento di	
attività imprenditoriali e la partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei diritti e	
degli interessi în materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola nonché di gestire le eventuali	
zone di addestramento ed allenamento cani e degli altri istituti di protezione se ricompresi nel	
territorio del CN 6. ===================================	
2. A tal fine il potrà svolgere tutte le attività previste per la gestione di cui al precedente comma dalle	
norme vigenti in materia ed in particolare dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla Legge	
Regionale 04 settembre 1996, n. 70. ==================================	
======================================	

1. Sono organi del C.A. CN 6 ==================================
Il Presidente: ====================================
Il Comitato di gestione;
Il Consiglio esecutivo, se nominato. ====================================
Art. 5 · II Presidente
. Il Presidente rappresenta il C.A. CN 6 di fronte ai terzi ed in giudizio. ====================================
2. Il Presidente è eletto dal Comitato di gestione tra i suoi componenti nella prima seduta di
insediamento, ====================================
3. L'elezione del Presidente avviene in forma palese con la partecipazione di almeno i due terzi dei
componenti del Comitato di gestione. Dalla seconda convocazione in poi è sufficiente la
partecipazione della metà più uno dei componenti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la
maggioranza assoluta dei veti maggioranza dei veti maggioranza assoluta dei veti maggioranza assoluta dei veti maggioranza dei veti dei veti maggioranza dei
maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancato raggiungimento della prevista
maggioranza si procedera ad un ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che abbiano
riportato la maggioranza dei voti all'esito della prima votazione.
4. Il Comitato di gentino el contra
4. Il Comitato di gestione elegge con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Vice
Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso di dimissioni,
decadenza o decesso del Presidente il Vice Presidente, convoca entro quindici glorni il Comitato di
gestione per l'elezione del pueve D
gestione per l'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente ed il Vice Presidente durano normalmente in carica quanto il Comitato di gestione. ===
6. Non possono essere nominati Presidente o Vice Presidente e se nominati decadono dal loro
ufficio l'interdetto l'institut una si a la companie e se nominati decadono dal loro
ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. Il Presidente ed il Vice Presidente, anche disgiuntamente, sono revocabili dal Comitato di gestione
in qualunque tempo con le modalità, la partecipazione e la maggioranza assoluta di cui al precedente
comma 3. In tal caso ed immediatamente il Comitato di gestione deve provvedere all'elezione del

	nuovo Presidente e/o Vice Presidente ===================================	
1	======================================	
-	Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia o dalla Città metropolitana secondo le modalità	
<u> </u>	attuative del disposto dell'art. 18, comma 4, della legge regionale 04 settembre 1996, n. 70.	S=1/=-2==================================
L	2. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni. ===================================	
-	3. Il Comitato di gestione viene rinnovato alla scadenza dall'Ente delegato con le modalità indicate	
-	dalle norme attuative delle direttive della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 4	×=====================================
_	settembre 1996 n. 70, vigenti ====================================	
	4. Il Comitato di gestione uscente resta in carica sino alla nomina del nuovo Comitato ==========	
L.	======== Art. 7 - Funzionamento del Comitato di gestione =========	
<u> </u>	Il Comitato di gestione si intende validamente costituito con la nomina effettuata dall'Ente delegato.	
	2. Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice	
ļ.,	Presidente, nonchè su richiesta formulata da un terzo dei componenti il Comitato di gestione.	
-	3. L'avviso di convocazione, da inviarsi almeno tre giorni liberi prima a mezzo lettera raccomandata,	
	telegramma, posta elettronica certificata o fax deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora	
_	della convocazione nonchè l'ordine del giorno ===================================	
	4. Le riunioni del comitato di gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza ed	
	impedimento, dal Vice Presidente e si intendono validamente costituite con la presenza di almeno un	
	terzo dei suoi componenti, fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 6 e 7.=============	
	5. Il Comitato di gestione in sede di convocazione ordinaria approva il bilancio preventivo ed il	
	rendiconto tecnico e finanziario, nomina e revoca il segretario ed eventuali commissioni utili allo	
	svolgimento dell'attività dell'A.T.C. o C.A. con facoltà di determinare un rimborso spese; nomina e	
	revoca i componenti del Consiglio esecutivo e determina l'eventuale rimborso spesa; delibera sulla	
	responsabilità degli amministratori, delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Comitato	=====
	riservati alla sua competenza dallo Statuto.	75

	6. Il Comitato deve riunirsi almeno due volte in via ordinaria nell'arco di un anno per l'approvazione
	del bilancio preventivo e del rendiconto tecnico e finanziario ed in sede di approvazione consuntiva
	entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio economico e comunque, a fronte di motivate giustificazioni,
	non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Name and the second	In tali occasioni la riunione del Comitato di gestione si intende validamente costituita con la presenza
	di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza
S	assoluta dei votanti. In caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza.
	7. Il comitato di gestione in sede di convocazione straordinaria delibera l'approvazione e le
//	modificazioni dello statuto da sottonorra all'approvazione della Ci. i serio della C
	modificazioni dello statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale nelle forme indicate
	dagli artt. 14 e 12 c.c. con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera altresi
	sulla nomina e sulla revoca del Presidente e del Vice Presidente con le maggioranze e le modalità
	previste dall'art. 5, comma 3. ===================================
	8. In sede di convocazione ordinaria il Comitato di gestione delibera con il voto favorevole della
	maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza.
	Le riunioni del Comitato di destione sono riconitato
	9. Le riunioni del Comitato di gestione sono riservate a suoi componenti, e convocati con le modalità
-	di cui all'art. 7, comma 3, salvo che venga deliberata la pubblicità della seduta con il voto favorevole
	di almeno i due terzi dei componenti del Comitato.
	9 bis. Alle riunioni del Comitato di gestione sono invitati a partecipare, esclusivamente come uditori e
	senza diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione venatoria non rappresentata nel
	Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nell'ATC o nel CA.
4	10. Fatte salve to send that the control of the con
	10. Fatte salve le condizioni ostative, di incompatibilità di decadenza previste dalla legge e dalle
	norme attuative di regolamento, i componenti del Comitato di gestione decadono dalla carica ove
	siano assenti inglustificati a tre riunioni nell'arco di un anno, in ogni caso, consecutive ========
	E' compito del Presidente comunicare alla Provincia o dalla Città metropolitana l'intervenuta causa di
	decadenza, recesso ed esclusione così come il decesso del componente il Comitato entro dieci

OII

1

	giorni dal suo accadimento. ====================================	
	11. L'esclusione del componente il Comitato di gestione è ammessa solo per giusta causa. Il recesso	
	deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata da inviare al Presidente. =========	
	gcv .	-
	12. Al verificarsi di una delle cause di recesso, esclusione o decadenza nei confronti di uno dei	_
_	componenti del Comitato di gestione, entro giorni 15 il Presidente provvederà a darne comunicazione	
	all'Ente delegato che provvederà alla sua sostituzione. ====================================	
	13 Ai componenti del Comitato di gestione può competere un rimborso delle spese di trasporto	
	sostenute dai componenti del Comitato di gestione per compiti di istituto, autorizzate dal Comitato	
	stesso, che devono essere documentate. In caso di utilizzo del dell'automezzo proprio il rimborso non	
	può superare quello previsto dalle tabelle ACI.	
	14. Le deliberazioni del Comitato di gestione contrarie alla legge o allo statuto possono essere	
_	annullate su istanze di qualunque componente del Comitato di gestione dell'A.T.C ===================================	
	o C.A. o del pubblico ministero con le modalità di cui all'art. 23 c.c.	
	L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o agli atti di indirizzo e	
	programmazione della Regione può essere sospesa anche dalla Giunta regionale. =========	
	======================================	_
	1. Il Comitato di gestione esercita tutti i poteri in ordine alla gestione della caccia programmata che le	
	disposizioni statali, regionali, provinciali e della Città metropolitana nonché il presente statuto non	
	devolvono ad altri organi.	
	2. In particolare il Comitato di gestione, in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistica	
	regionale, provinciale e della Città metropolitana, svolge i seguenti compiti: ==========	
	a) predispone lo statuto del C.A. CN 6 e lo approva con le maggioranze di cui all'art, 7 comma 7;	-
	b) predispone, nel limite massimo di un anno dal suo insediamento, il piano di utilizzazione del	-
	territorio venabile per il biennio successivo, corredandolo con i programmi di immissione e di	
	riqualificazione faunistica e con le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica;	
		— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

	c) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza
	faunistica, ove previste provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il coordinamento di
Maria de la companya del companya de la companya del companya de la companya de l	esperti faunistici regionali, ove previsti, a formulare le proposte dei plani di abbattimento selettivo agli
	ungulati di cui all'art. 44, comma 1, lett f) della l.r. 70/96, ed al cinghiale nel caso in cui se ne ravvisi la
	necessità e dei piani numerici di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, alla starna,
	alla pernice rossa e alla volpe e li sottopone all'approvazione della Giunta regionale. Le proposte di
16-21-2	cui sopra devono essere conformi, agli indirizzi regionali in materia;
-	d) promuove ed organizza gli interventi volti a migliorare gli habitat e provvede alla documentazione
	cartografica degli stessi; ===================================
	e) determina per ogni annata venatoria il quantitativo di fauna selvatica da immettere, prevedendo
	eventuale limitazioni nonché azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia
	specifiche; ====================================
	f) svolge gli incombenti relativi alle procedure di ammissione dei cacciatori previsti dalle norme e da
	provvedimenti regionali;
New Section 1	g) esercita la facoltà di ammettere un numero di cacciatori superiori a quello fissato dalla normativa
7	regionale, nei limiti e dalle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 14 della legge 11.02.1992 n. 157 ed
	alla legge regionale 04 settembre 1996 n. 70,
	h) esprime, ai sensi del comma 5 del citato art. 14, le proprie determinazioni in ordine all'eventuale
	accesso all'A.T.C. di cacciatori già ammessi in altro A.T.C., sulla base delle norme regionali,
9-14-15 E	i) avanzano proposte sul piano faunistico-venatorio regionale, e relative agli altri strumenti di
***	pianificazione provinciali previsti dal comma 7 dell'art. 10 della legge 157/92;
	I) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari e/o ai conduttori di fondi
	rustici per i seguenti obiettivi, previsti al comma 11 dell'art. 14 della legge 157/92:
3-2-2-2	- la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; ====================================
	- le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni
	No. Coll

	dismessi da interventi agricoli ai sensi del reg. CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e	_
	successive modificazioni; ====================================	
	- il ripristino di zone umide e di fossati;	
	- la differenziazione delle colture; ====================================	
	- la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;	
	- la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;	 
	- la collaborazione operativa, ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili	
	di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli	 <u> </u>
_	apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;	 _
_	m) provvede, ai sensi dell'art. 14 comma 14 della legge 157/92, all'erogazione di eventuali contributi	 
	integrativi a quelli primari erogati dall'Ente delegato di cui all'art. 26 della legge 157/92, per i	 _ [
	risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica cacciabile e dall'esercizio	
	dell'attività venatoria, in base alle disponibilità del proprio bilancio con stanziamenti definiti anno per	_
	anno in sede di bilancio preventivo ed alle eventuali risorse finanziarie trasferite dalla Regione,	 
	nonché all'erogazione di contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni medesimi e	
	previamente concordati in sede di bilancio; ====================================	
	n) può proporre alla Giunta regionale la sospensione della caccia anche solo temporanea e per aree	
	e/o per specie determinate in deroga al calendario venatorio; ====================================	
	o) può stabilire una ripartizione interna del territorio del C A. CN 6 individuando, ai fini di una migliore	
	gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica. La individuazione di tale aree e gli	 - 8
	eventuali regolamenti gestionali devono essere proposti alla Giunta regionale per l'approvazione, ===	 -
-	p) può gestire zone di ripopolamento e cattura, oasi, zone di addestramento e allenamento cani,	
	aziende per la produzione della fauna selvatica e centri pubblici di riproduzione della stessa che si	 
	trovino ricompresi nel territorio del C.A. CN 6 nei limiti e nelle forme stabilite delle norme regionali,	-
	provinciali e della Città metropolitana; ===================================	

	q) può assumere iniziative, anche di gestione, in aziende per la produzione della fauna selvatica,
	r) assume e licenzia personale da inquadrare in riferimenti al C.C.N.L. vigente in materia di
	agricoltura, ====================================
	s) avanza ai competenti organi regionali, provinciali e della Città metropolitana proposte e richieste in
	materia faunistica, venatoria ed ambientale che riguardino il territorio del C.A. CN 6, ========
	t) promuove ed organizza iniziative culturali, di studio e ricerca, anche collaborando con enti pubblici
F.	e privati; ====================================
	u) predispone ed approva con le maggioranze di cui all'art. 7 comma 8 il Regolamento per il prelievo
-	venatorio del C.A. CN 6, ===================================
	v) può introdurre una graduazione sulla quota di sottoscrizione conferita dai cacciatori sulla base di
	abbattimenti selezionati ed individuati nel regolamento di cui al precedente punto u. ========
	======================================
	1. Il Comitato di gestione formato da 10 o 20 componenti può eleggere nel suo seno un consiglio
	esecutivo composto da 6 componenti, due in rappresentanza delle organizzazioni professionali
	agricole, due in rappresentanza delle associazioni venatorie, uno in rappresentanza delle
	associazioni di protezione ambientale e uno in rappresentanza degli enti locali. Nei Comitati di
0	gestione formati da 30 componenti il consiglio esecutivo è composto da 10 componenti, tre in
	rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, tre in rappresentanza delle associazioni
	venatorie, due in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale e due in rappresentanza
0	della associazioni di protezione ambientale e due in rappresentanza degli enti locali. =========
	l Presidente ed il Vice Presidente fanno parte di diritto del Consiglio esecutivo e sono compresi tra i
	componenti come sopra indicati. ====================================
2	2. I componenti del Consiglio esecutivo vengono separatamente scelti e proposti dai rappresentanti di
	iascuna categoria in seno al Comitato di gestione. ====================================
	Ourano in carica quanto il Comitato di gestione ed esercitano i compiti dallo stesso delegati. ======

_	3. Il Comitato di gestione ratifica la nomina del Consiglio esecutivo prendendo atto delle indicazioni	
	effettuate dalle singole categorie. Per il caso in cui taluna indicazione manchi o non avvenga nei	_
	tempi richiesti dal Comitato di gestione, con la maggioranza di cui all'art. 7, comma 8, il Comitato di	~
	gestione potrà ratificare la nomina di un Consiglio esecutivo composto dai soli membri delle categorie	
	che avranno fornito l'indicazione dovuta.	~
	4. Il Consiglio esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all'art. 7 comma 8 all'ordinaria	-
	amministrazione del C.A. CN 6, fermo il rispetto dei parametri di bilancio ed il controllo del Comitato di	-
	gestione. ====================================	~
	5. Il Consiglio esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice Presidente in sua	_
	assenza o impedimento o su richieste di un terzo dei suoi membri con le modalità ed i termini di cui	
	all'art. 7, comma 3. ===================================	_
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e	
	delle stesse verrà steso verbale sottoscritto dagli intervenuti. ====================================	+4-
	Alle riunioni del Consiglio esecutivo possono partecipare gli osservatori incaricati dalla Giunta	
	Regionale e di cui all'art. 7, comma 9, i quali devono essere convocati con le modalità di cui al	
	presente comma. ===================================	
	6. Il Consiglio esecutivo delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a	-
	maggioranza di voti degli intervenuti. ====================================	
	======================================	-
	Le entrate del C.A. CN 6 sono costituite dalle seguenti sottoscrizioni: ====================================	
	a) quote di sottoscrizione conferite annualmente dai singoli cacciatori ammessi all'esercizio	7
	dell'attività venatoria nel territorio del C.A. CN 6, previste dall'art. 19 comma 3 della Legge regionale	
	04 settembre 1996, n. 70; ===================================	=
	b) quote di sottoscrizione applicate dal C A. CN 6 ed approvate dalla Giunta regionale, finalizzate al	 
	piani di abbattimento selettivo degli ungulati, ====================================	_
		 -

-	c) quote di sottoscrizione demandate alla determinazione statutaria del C.A. CN 6 ed approvate dalla	
	Giunta Regionale in relazione alla valutazione qualitativa del soggetto abbattuto; =========	
	d) contributi della Regione, della Provincia e della Città metropolitana, anche su progetti finalizzati al	
	raggiungimento di obiettivi della pianificazione faunistica territoriale presentati dal Comitato di	
]]		3
	gestione; ====================================	_
0.0	e) contributi della Regione destinati al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle	
	produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio, ====================================	_
	f) eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati.	
	2. Il Presidente o il Consiglio esecutivo se nominato predispone entro il 30 novembre di ogni anno il	
	pilancio di previsione relativo all'esercizio successivo. Il Comitato di gestione provvede alla sua	
	approvazione entro il successivo 30 dicembre nei modi di cui all'art. 7, comma 5. Tale bilancio deve	_
	ssere trasmesso in copia alla Regione entro giorni 20 dalla sua approvazione. =========	9
	L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.	
	. Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte nel bilancio del C.A. CN 6	
	Le entrate sono iscritte a bilancio separatamente, secondo la loro natura e provenienza.	
	e entrate corrispondenti a contributi per progetti finalizzati sono evidenziate distintamente per	
	ascun progetto ===================================	
6.	Le spese sono classificate per categoria, evidenziando la loro destinazione. In particolare, debbono	_
co	munque essere indicate: ====================================	
a)	le spese per l'acquisto di beni durevoli; ====================================	
b)	le spese per il personale; ====================================	
c)	le spese di gestione e di funzionamento (godimento e manutenzione dei locali, utenza di servizi,	
T .	o e manutenzione di automezzi e altri strumenti tecnici, etc.);	_
	le spese per l'allevamento e l'immissione di fauna selvatica e quelle per il controllo ed il prelievo	_
1	a stessa; ===================================	_

	Y .		
	e) le spese per il miglioramento ambientale; ====================================		
	o) to speed per il mignoramento ambientato,		
-	f) le spese per la vigilanza;		
	g) le spese per la prevenzione dei danni cagionati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;		
	h) le spese per l'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni, ===================================		
	i) le spese per la predisposizione e l'attuazione di progetti finalizzati;		
	l) altre spese, ===================================		
	7. Il Comitato di gestione ha facoltà di spesa nei limiti della disponibilità di bilancio. =========		
	8. Il bilancio deve essere previsto a pareggio. Nel caso in cui il conto consuntivo presenti un		
	disavanzo per sopravvenienze passive e spese impreviste intervenute nel corso dell'esercizio, il		
_	bilancio preventivo dell'esercizio successivo dovrà prevederne l'integrale ripianamento, anche		
-	attraverso l'aumento delle quote di sottoscrizione di cui all'art. 10, comma1, lett. b) e c). =========		
	9, L'inosservanza delle regole di tenuta del bilancio comporterà l'azione di responsabilità contro gli		
	amministratori deliberata dal Comitato di gestione ai sensi dell'art. 22 c.c. e degli artt. 2393 e ss.c.c.		
	In quanto applicabili. ===================================		-
	La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'Ufficio degli amministratori contro		
	cui è proposta, purchè sia assunta con il voto favorevole della maggioranza del Comitato di gestione,		
	esclusa la facoltà di rinunzia o transazione in relazione all'azione di responsabilità. ==========		
	======== Art. 11 - Rendiconto tecnico e finanziario ===========		
	1. Il Presidente o il Consiglio esecutivo se nominato predispone entro il 30 marzo di ogni anno il		
	rendiconto tecnico e finanziario relativo all'esercizio precedente ed il Comitato di gestione provvede		
	alla sua approvazione nei modi e nei tempi di cui all'art. 7, commi 5 e 6.	46	•
	2. Il rendiconto deve comprendere il conto economico ed il conto patrimoniale,		
	3. Allo stesso devono essere allegati una relazione sullo stato di attuazione dei programmi =======		
	e progetti del C.A. CN 6. ===================================		
	4. Per i progetti finalizzati per i quali siano stati erogati contributi da parte della Regione o della		
			-

Provincia o della Città metropolitana, i predetti documenti debbono fornire specifica indicazione circa
l'utilizzo dei contributi stessi ed i risultati conseguiti, ===================================
5. Il rendiconto corredato dai relativi allegati deve essere trasmesso in copia alla Regione entro il 30
aprile di ogni anno o nel maggior termine di cui all'art. 7, comma 6
 6. I dati riferiti ai piani di prelievo effettuati con i relativi risultati devono essere trasmessi alla Giunta
regionale entro 30 giornì dal termine ultimo dei prelievi.
 ======================================
 1. Per il caso in cui i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo o questo non sia più attuabile o,
 raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi il Presidente del Comitato di gestione deve
comunicare l'intervenuta situazione alla Giunta regionale cui sono demandati il provvedimento di
estinzione e l'eventuale devoluzione dei fondi residui, entro giorni 30 dall'accertamento della
situazione stessa
 2. Non è ammesso lo scioglimento volontario del Comitato. ====================================
3. Non è ammessa la trasformazione del Comitato né la trasformazione delle finalità dello========
stesso ===================================
======================================
 Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi
vigenti dall'ordinamento giuridico italiano. ====================================
 In originale firmato.
SURIA Daniele ===================================
 Paolo VIGLINO Notaio (impronta del sigillo)
 in Ceva certific the la presente copia
 The Colo
 linns e al ribestin del marchine GONSEN III
Ceva, ii
Vica Vica Vica